DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 81

Fissazione delle udienze d'istruzione

Le udienze di istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore.

La prosecuzione dell'istruzione per lo stesso processo non puo' essere rimandata oltre la quarta udienza successiva stabilita a norma dell'articolo precedente, salvo che sia necessario fissare un'udienza piu' lontana per speciali circostanze, delle quali dovra' farsi menzione nel provvedimento.

Il giudice istruttore deve dare avviso di ogni fissazione d'udienza fuori del termine normale al presidente del tribunale o della sezione a cui appartiene. Questi appone il suo visto sull'avviso.

Versione in vigore dal 8 gennaio 1942, non più in vigore dal 1 gennaio 1951 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie
Estremi	Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-attuazione-del-codice-di-procedura-civile-e/art-81-fissazione-delle-udienze-d-istruzione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it